



COMUNE DI ABANO TERME

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER I GIOCHI LECITI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 26.09.2016

SOMMARIO

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO	6
ART. 2	OBIETTIVI	6
ART. 3	DEFINIZIONI	6
ART. 4	ATTIVITÀ SOGGETTE AL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME E AGLI ORARI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO	8
ART. 5	ATTIVITÀ ED EVENTI NON SOGGETTI A DISTANZA MINIMA	9
ART. 6	TITOLI ABILITATIVI	10
ART. 7	REQUISITI MORALI	10
ART. 8	LUOGHI SENSIBILI	10
ART. 9	LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI	11
ART. 10	PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO	11
ART. 11	ORARI	12

CAPO II LICENZE DI CUI AGLI ART. 86 E 88 DEL TULPS

ART. 12	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE	13
ART. 13	PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO	14
ART. 14	ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA QUESTURA	14
ART. 15	CARATTERISTICHE DEI LOCALI	14
ART. 16	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	15
ART. 17	PROVVEDIMENTI REPRESSIVI	15

CAPO III ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRI ESERCIZI

ART. 18	ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS	16
ART. 19	SCIA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE	16

CAPO IV NORME FINALI

ART. 20	SANZIONI	18
ART. 21	NORME TRANSITORIE	18
ART. 22	NORME FINALI	18
ART. 23	ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI	18

CAPO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) il rilascio delle licenze (autorizzazioni) per l'apertura di nuove sale giochi e per la modifica di quelle esistenti;
 - b) le modalità per l'installazione e la detenzione di apparecchi per giochi leciti.
2. Definisce, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 27/04/2015 n. 6, specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco.
3. I procedimenti di cui al presente regolamento sono disciplinati dal TULPS, R.D. n. 773 del 18/6/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i, dal Regolamento di attuazione, R.D. n. 635 del 6/5/1940 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i, e dalla L. 07/08/1990 n. 241.

ART. 2 – OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di assicurare che la diffusione dei locali all'interno dei quali si pratica il gioco lecito garantisca limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, il corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio e un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modifica e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei consumatori, dell'ambiente urbano, degli obiettivi di politica sociale;
 - c) semplificazione e trasparenza;
 - d) le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Sala giochi**: il locale specificatamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito, nel quale è prevista un'area separata per i giochi riservati ai minori;
 - b) **Giochi leciti**: si considerano tali:
 - i. **I giochi tradizionali**: (ad esempio carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 - ii. **Gli apparecchi o congegni da trattenimento**: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 1. **Apparecchi meccanici o elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone**: ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 2. **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.**: (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S. e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. n. 640/1972, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S., nei quali insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di

scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima è di quattro secondi, vengono distribuite vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

3. **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.:** (c.d. VLT): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, e le cui caratteristiche sono definite dal decreto direttoriale A.A.M.S. del 22/01/2010;
 4. **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.:** gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso essi non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 5. **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.:** gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore e che non distribuiscono premi (ad esempio videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso essi non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- c) **Apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
- d) **Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S.,** se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;
- e) **Esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento:** sono quelli previsti dagli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., tra cui:
- i. bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ii. alberghi e strutture ricettive assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - iii. sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box (art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - iv. circoli privati ed enti assimilabili di cui al DPR n. 235 del 4/4/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - v. agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive e altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;

- vi. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze n. 29 del 31/1/2000 in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- f) **Siti sensibili:** istituti scolastici, pubblici e paritari, di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, individuati nella planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento;
 - g) **Superficie dell'esercizio ai fini della determinazione del numero di apparecchi da gioco installabili:** la superficie interna dell'esercizio ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 - h) **Superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - i) **Area separata:** area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
 - j) **Tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto di scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento;
 - k) **T.U.L.P.S.:** R.D. n. 773 del 18/6/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
 - l) **Regolamento:** R.D. n. 635 del 6/5/1940 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
 - m) **Legge regionale:** art. 20 della L.R. n. 6 del 27/4/2015.

ART. 4 – ATTIVITÀ SOGGETTE AL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME E AGLI ORARI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Sono soggetti all'obbligo di rispetto delle distanze minime, nonché al rispetto degli orari di apertura e di esercizio previste dal presente regolamento le seguenti strutture:

- a) le sale giochi: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – in seguito denominato T.U.L.P.S. - allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo;
- b) le sale dedicate: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;
- c) le sale bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- d) le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- e) i negozi di gioco, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- f) i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS, qualora all'interno dei locali o in

aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S..

2. Sono apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.:
 - a) le New slot: cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
 - b) le Videolotteries (VLT): cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

ART. 5 – ATTIVITÀ ED EVENTI NON SOGGETTI A DISTANZA MINIMA.

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
 - a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - b) nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.
2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento di:
 - a) **Giochi leciti tradizionali** quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
3. Non è richiesta la distanza minima nell'ambito di: **pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. - esercizi commerciali - strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere - circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - ed ogni altra attività economica**, per l'installazione di **apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.** distinti in:
 - 1a) **Apparecchi elettromeccanici privi di monitor**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
 - 1b) **Apparecchi e congegni di sola abilità**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
 - 1c) **Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c)bis del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
 - 1d) **Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
4. **Gli apparecchi di cui al presente articolo comma 3 (da 1a a 1d) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.**

ART. 6 – TITOLI ABILITATIVI

1. L'apertura e la modifica di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e l'installazione di apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera b) del TULPS, sono subordinati al rilascio da parte dell'autorità competente, come meglio individuata nel successivo capo II, di una licenza ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS e del relativo Regolamento.

2. L'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e art. 110, comma 7, all'interno di locali non autorizzati ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi del successivo capo III.

3. Gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e art. 110, comma 7, possono essere installati, senza presentazione di ulteriori SCIA, all'interno dei locali già legittimati ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS come definiti all'art. 3 del presente regolamento "esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento".

4. Le licenze rilasciate ai sensi degli art. 86 o 88 del TULPS e le SCIA per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, si riferiscono esclusivamente al soggetto e ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse né trasferite.

5. Nel caso di cambio della titolarità delle attività di cui ai successivi artt. 12 e 14, il nuovo titolare potrà proseguire ad esercitare l'attività con le medesime caratteristiche già autorizzate, senza dover adeguare i locali a quanto prescritto dal successivo art. 15. Nel caso di ampliamento dell'attività o dell'offerta del gioco, i locali dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute nel successivo art. 14, ivi compreso l'obbligo del rispetto della distanza minima fissata in un raggio di 500 metri dai siti sensibili.

6. Nel caso di subentro nelle attività di cui al successivo Capo III, il subentrante potrà mantenere gli apparecchi già installati. È vietata l'installazione di ulteriori apparecchi a una distanza minima inferiore fissata in un raggio di 500 metri dai siti sensibili.

7. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dalla L. n. 241/1990 e dalle disposizioni in materia di sportello unico di cui al DPR n. 160/2010.

ART. 7 – REQUISITI MORALI

1. Il titolare dell'impresa individuale oppure il legale rappresentante, gli amministratori ed i soci nel caso di società, non devono incorrere in una delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS.

ART. 8 – LUOGHI SENSIBILI

1. I luoghi sensibili sono declinati e definiti, ai fini del presente regolamento, nel modo seguente:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado: strutture/edifici scolastici;
- b) i centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l'emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati; altre strutture frequentate principalmente da giovani;
- c) i centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
- d) i luoghi di culto: chiese, conventi, oratori e sale parrocchiali;
- e) i centri socio-ricreativi: locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
- f) le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
- g) le biblioteche comunali.

Art. 9 - LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

1. Deve essere rispettata la distanza minima fissata in un raggio di 500 metri da tutti i luoghi sensibili indicati all'articolo 8:

- a) l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad e);
- b) la prima installazione di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero in tutte le strutture di cui all'articolo 4 comma 1.

2. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti e giochi aggiuntivi possono essere installati solamente nel caso in cui sia rispettata la distanza minima sopraddeata.

3. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.

4. La distanza minima, fissata in un raggio di 500 metri da tutti i luoghi sensibili, viene evidenziata nell'allegata planimetria A) parte integrante e sostanziale del presente atto. **Il rispetto della distanza minima fissata in un raggio di 500 metri viene applicata anche nel caso che il luogo sensibile non sia menzionato e/o evidenziato nella suddetta planimetria.**

5. La distanza è calcolata autonomamente dal Comune, considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

6. La sala giochi non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti ad uso abitativo, salvo consenso scritto rilasciato dai proprietari confinanti e/o nulla osta dell'Assemblea condominiale.

ART. 10 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:

- a. esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco;
- b. previa apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente;
- c. esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
- d. idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S., che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- e. interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
- f. posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6 a vista al fine del controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.

2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.:

- a. all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 8;
- b. presso feste popolari, sagre e simili;
- c. in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia.

3. Nei locali dove sono installati apparecchi o congegni con vincita in denaro:
 - a. è vietato utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo;
 - b. deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.
6. L'orario delle sale giochi, degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l'orario di attivazione o esercizio degli apparecchi/congegni di cui al presente regolamento, sono disciplinati dal Sindaco con apposita ordinanza.
7. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla normativa regionale e dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

ART. 11 – ORARI

1. L'orario di apertura delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento è stabilito con apposita ordinanza sindacale.
2. L'ordinanza di cui al precedente comma 1 disciplina, altresì, gli orari di apertura degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati videolottery terminal e delle attività di raccolta delle scommesse, sale bingo, attività tutte autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
3. Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura possono essere adottati dal Sindaco per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, oltre che del diritto di terzi alla quiete pubblica e in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, circolazione stradale, utilità sociale e salute.

CAPO II – LICENZE DI CUI AGLI ART. 86 E 88 DEL TULPS

ART. 12 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede delle attività di sala giochi sono soggette a licenza comunale rilasciata dal dirigente competente.
2. In caso di variazione di titolarità nell'attività di una sala giochi, la nuova ditta dovrà chiedere una nuova licenza, ma non è tenuta ad adeguare i locali a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.

ART. 13 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di una sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento, della norme relative alla compatibilità urbanistico – edilizia, compresa la destinazione d'uso dei locali, previo parere degli organi tecnici preposti all'analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell'istruttoria (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali).
2. Il termine del procedimento è di 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni con sospensione dei termini da parte dell'ufficio.
3. L'istanza, con marca da bollo, deve essere presentata esclusivamente per via telematica (SUAP), e deve contenere:
 - a. generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e di eventuali soci, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b. dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, (da parte del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentate, amministratori e soci nel caso di società) relative al possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, alla non sussistenza delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né delle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
 - c. la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono mettere in esercizio;
 - d. l'ubicazione e i dati catastali dei locali sede dell'attività con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi, di quella eventualmente destinata a somministrazione, a servizi;
 - e. la dotazione dei parcheggi a disposizione dell'attività ai sensi del successivo art. 15;
 - f. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 – relative a:
 - i. conformità dei locali alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, di superamento della barriera architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro, indicando gli estremi del titolo edilizio e del certificato di agibilità;
 - ii. disponibilità dei locali (allegando idonea documentazione);
 - iii. che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940
 - g. la descrizione dell'insegna;
 - h. l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - i. planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, la collocazione degli apparecchi da gioco, evidenziando in particolare le aree riservate all'installazione di quelli di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;

- j. valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 447/95 da un tecnico competente in acustica, con le misure per il contenimento delle emissioni sonore dei limiti di legge;
- k. documentazione comprovante la disponibilità dei parcheggi privati a servizio della clientela ai sensi del successivo art. 15;
- l. (in caso di sale gioco con superficie superiore a 500 mq) relazione tecnica denominata "studio sull'impatto del traffico" che verifichi quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità di assorbimento della viabilità esistente;
- m. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia;
- n. eventuale altra documentazione che il servizio competente al rilascio della licenza ritenga necessaria per l'istruttoria.

ART. 14 – ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA QUESTURA

1. L'apertura di sale per la raccolta di scommesse, di sale bingo e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b), del TULPS è autorizzata dal Questore.

2. Oltre a presentare apposita istanza alla Questura per l'apertura di sale per la raccolta di scommesse, di sale bingo e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS, l'interessato deve assolvere a tutti gli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività, quali quelli in materia sanitaria, urbanistica, di prevenzione incendi, tributaria, ecc.

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), della Legge Regionale n. 6/2015, vengono stabiliti i criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco riportati al successivo articolo 15.

4. All'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata la documentazione richiesta dalla Questura.

ART. 15 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali delle sale gioco di cui all'art. 86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art. 88 del TULPS dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a. destinazione d'uso commerciale;
- b. dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a 1 mq. Per ogni mq. della superficie dell'esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
- c. il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. I servizi dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale.
- d. sia previsto un locale da adibire a ripostiglio per il deposito di materiale e di attrezzature della pulizia;
- e. i locali devono rispettare la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- f. i locali devono essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del RD 06/05/1940 n. 635;
- g. deve essere rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

2. I locali da autorizzare ai sensi degli art. 86 o 88 del TULPS, inoltre, dovranno rispettare una minima fissata in un raggio di mt. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, come individuati al precedente art. 8, dalla planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento ed in conformità a quanto previsto al precedente art. 9.

3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute delle persone e dell'igiene dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della L 241/90:

- a. l'adozione di particolari cautele igieniche;
- b. l'adozione di ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c. la riduzione dell'orario di apertura.

ART. 16 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi, di una sala scommesse o di una sala bingo, venga inserita un'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, della LR 29/2007.
2. L'area utilizzata per l'attività di somministrazione:
 - a. non potrà essere superiore a $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva del locale a disposizione;
 - b. non potrà avere un accesso autonomo rispetto a quello del locale in cui si svolge l'offerta di gioco;
 - c. non potrà essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso del locale.
3. Inoltre l'attività di somministrazione potrà avvenire esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività di gioco stesso.

ART. 17 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - a. nei casi in cui il TULPS prevede la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art. 86;
 - b. per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con garanzie procedurali di cui alla L. 241/90.
2. Qualora i locali non posseggano più i requisiti, l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.
3. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
 - a. nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
 - b. per violazione delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi;
 - c. negli altri casi previsti dalle vigenti normative;
 - d. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete collettiva.
4. L'autorizzazione di sala giochi, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR 616/1977, può essere annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

CAPO III – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRI ESERCIZI

ART. 18 – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS

1. All'interno degli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86, comma 1, prima parte, del TULPS (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche) e dell'art. 88 possono essere installati, senza ulteriori adempimenti, apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del TULPS, nei limiti previsti dal Decreto del Direttore generale dell'AAMS 27/7/2011.

2. **Dalla data di entrata** in vigore del presente Regolamento, non possono essere installati **ulteriori apparecchi** all'interno dei locali ricadenti in un raggio di 500 mt dai siti sensibili.

ART. 19 – SCIA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli art. 86 o 88 del TULPS, è soggetto alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – ai sensi dell'art. 19 della L 241/90. La SCIA dovrà essere presentata anche per l'installazione di ulteriori apparecchi all'interno dei locali sopra individuati.

2. Nel caso di subentro nell'attività, il mantenimento dei giochi è subordinato alla presentazione di apposita SCIA.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non possono essere installati ulteriori apparecchi all'interno dei locali ricadenti in un raggio di 500 mt dai siti sensibili.

4. La SCIA per l'esercizio di giochi leciti negli esercizi sopra individuati ovvero per l'installazione degli stessi in altre aree aperte al pubblico, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, e deve contenere:

- a. generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e di eventuali soci, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b. dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, (da parte del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentante, amministratori, soci nel caso di società) relative al possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività e alla non sussistenza nei "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
 - c. l'indirizzo dell'esercizio, la descrizione dell'insegna e il tipo di attività cui è connesso l'esercizio dei giochi leciti;
 - d. la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - e. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 :
 - i. di aver rispettato i regolamenti vigenti presso il Comune di Abano Terme o di essere a conoscenza che nell'esercizio va tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e regolarmente vidimata;
 - f. l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.
5. Alla SCIA devono essere allegati:
- a. planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, la collocazione degli apparecchi, evidenziando in particolare le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;

- b. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia.

CAPO IV – NORME FINALI

ART. 20 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter 17 quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento, non punite da legge regionale o nazionale, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa fissata da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 TUEL.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE

1. Le attività in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dall'art. 15. Nel caso di ampliamento di superficie o trasferimento di sede di tali attività, o in tutti i casi in cui si renda necessaria una nuova autorizzazione, i locali dovranno rispettare i requisiti previsti dall'art. 15, ivi compreso il rispetto della distanza minima fissata in un raggio di 500 mt dai siti sensibili.

2. Le sale giochi e gli esercizi già abilitati alla detenzione di apparecchi da gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art 10.

3. Il presente regolamento non si applica alle sale gioco temporanee installate in occasione di sagre, feste paesane, luna park, autorizzate ai sensi dell'art. 69 del TULPS.

ART. 22 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, purché compatibili.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

